

## Rilevazione di fondi rischi da parte dell'acquirente di azienda e rivalutazione fiscale dell'attivo

di Giuseppe Gargiulo, Dario Stevanato

L'acquirente dell'azienda può aumentare il valore dell'attivo e del passivo, con valenza anche fiscale, iscrivendo fondi per rischi futuri ed altre passività potenziali? La risoluzione 25 luglio 2007, n. 184/E, pur condivisibile, avalla un comportamento simile in un caso molto particolare. Non sembra che a tale risposta ad interpello possa, però, essere attribuita una valenza generale e di principio. Prima di tutto, per i limiti e i condizionamenti che la risoluzione stessa inserisce al proprio interno. In secondo luogo, una simile generalizzazione disarticolerebbe sia il sistema di determinazione dei valori in base ai corrispettivi, sia il principio di tassatività degli accantonamenti, sia quello di certezza e determinazione oggettiva del reddito d'impresa.

### ■ Fondi rischi ed oneri iscritti dall'acquirente dell'azienda

Giuseppe Gargiulo

Il regime fiscale del reddito d'impresa limita fortemente la rilevanza fiscale di accantonamenti per rischi ed oneri futuri, ancora incerti, sia nell'*an*, che nel *quantum*, che, quindi, provocano «fondi rischi tassati» (cioè, «non dedotti») (1). In caso di trasferimento dell'azienda cui si riferiva il rischio, tali fondi riducono la plusvalenza (o aumentano la minusvalenza) del venditore, in quanto il valore fiscale dei beni trasferiti era «al lordo» delle poste rettificative meramente contabili, e non «fiscali», in quanto, appunto, già tassate. Il cedente potrà, quindi, effettuare una variazione in diminuzione nella propria dichiarazione per tenere conto che il valore

---

Giuseppe Gargiulo - Dottore commercialista in Roma

(1) Il fondo tassato è, insomma, quello costituito con accantonamenti non dedotti, come rileva D. Stevanato, «Fondi tassati e variazioni in diminuzione e valori fiscalmente riconosciuti nei trasferimenti di azienda», in *Boll. Trib.* n. 7/1993, pagg. 563 ss.

netto fiscale dell'azienda ceduta era più alto del valore civilistico/contabile della stessa (per un importo pari ai suddetti «fondi tassati» che, ai fini fiscali, rappresentano non passività, ma delle riserve di utile tassate) (2).

Immaginiamo, però, che sia il cessionario dell'azienda, in sede di allocazione del prezzo, a volere considerare passività potenziali del compendio acquisito, rilevandole nel passivo e iscrivendo correlativamente maggiori valori delle attività aziendali (3); si tratta di un comportamento che potrebbe anche essere del tutto indipendente dal modo in cui l'azienda era iscritta nella contabilità del cedente.

A prima vista, si potrebbe rispondere che il compratore, come recentemente discusso sul numero 4 di *Dialoghi* (4), deve valorizzare l'azienda essenzialmente in base al prezzo contrattuale; non sembra, quindi, soddisfacente aggiungere l'importo della passività prudenziale per rivalutare al tempo stesso l'attivo, iscrivendo un fondo al passivo, con valenza fiscale.

L'avallo fornito dall'Amministrazione finanziaria (5), nella risposta ad

---

(2) Cfr. D. Stevanato, cit., *loc. cit.*, pagg. 563 ss.

(3) È appena il caso rammentare, per chi non fosse addentro ai meccanismi della contabilità aziendale, che la rilevazione della suddetta passività potenziale incide sempre negativamente sul valore del patrimonio netto contabile della azienda oggetto di acquisizione, consentendo al cessionario, in sede di allocazione del prezzo complessivo di acquisto dell'azienda, di iscrivere corrispondenti maggiori valori correnti delle attività o un maggior valore di avviamento, nei limiti, si intende, del prezzo pagato per l'acquisizione della medesima azienda. Per rendersi conto di questa affermazione, è sufficiente ipotizzare il caso di un'azienda, le cui attività sono state stimate avere un valore corrente di mercato massimo di 1.000. Si assuma, per semplicità, che nel compendio aziendale oggetto di trasferimento non ci siano debiti «certi» verso terzi. Il prezzo di cessione dell'azienda viene convenuto tra le parti in complessivi 800 (perché, ad esempio, si stima l'esistenza di rischi di passività potenziali per rischi ed oneri futuri di 200). Dato il prezzo «certo» di acquisto dell'azienda di 800, è evidente che il cessionario, se rileva il suddetto fondo rischi ed oneri di 200 tra passività dell'azienda oggetto di acquisizione, potrà iscrivere in contropartita attività aziendali per complessivi 1.000. Viceversa, se il suddetto fondo rischi ed oneri futuri non viene rilevato tra le passività potenziali nelle scritture contabili del cessionario, fermo restando il suddetto prezzo di 800, il medesimo cessionario potrà iscrivere in contropartita attività aziendali per soli 800. Appare evidente, quindi, che, dato il prezzo di acquisto dell'azienda, alla rilevazione tra le passività potenziali di un fondo rischi ed oneri futuri corrisponde sempre l'iscrizione, in contropartita, di maggiori valori delle attività o di un maggior valore di avviamento. Il problema, ai fini fiscali, consiste nello stabilire se questi maggiori valori fiscali delle attività iscritte a fronte di passività meramente potenziali possono avere immediato riconoscimento fiscale.

(4) G. Sepio, R. Lupi, D. Stevanato, A. Travain, «Il sindacato del Fisco sulla ripartizione del prezzo d'acquisto dell'azienda tra i vari cespiti che la compongono», in *Dialoghi Tributari* n. 4/2008, pag. 87.

(5) Cfr. risoluzione 25 luglio 2007, n. 184/E, in *Banca Dati BIG*, IPSOA.

una istanza di interpello, sembra essere fortemente influenzato dalle caratteristiche del caso concreto; nella fattispecie, la natura «minusvalente» dell'azienda acquisita risultava dalle pattuzioni tra le parti e, probabilmente, aveva anche una qualche rilevanza esterna e di mercato (anche se dall'interpello non c'è modo di comprenderlo). Effettivamente, l'Agenzia, in quel caso particolare, consente che il (maggiore) valore delle attività aziendali iscritto dal cessionario dell'azienda possa avere riconoscimento fiscale immediato, per la parte di esso idealmente corrispondente alla rilevazione, tra le passività aziendali, dei suddetti fondi rischi ed oneri futuri (6). La giustificazione dell'Agenzia è un riferimento al «principio di derivazione» del reddito fiscale dal bilancio, in cui erano riportate le registrazioni in esame; evidentemente, mentre il divieto fiscale di accantonamenti «atipici» viene ritenuto contrastante con la disciplina ordinaria del reddito d'impresa, questa conclusione non viene meccanicamente riportata sulle registrazioni relative all'acquisto di azienda. Il corrispondente maggior valore corrente delle attività iscritte in contabilità dal cessionario dell'azienda dovrebbe potere trovare immediato riconoscimento fiscale, con la conseguenza che il relativo fondo rischi ed oneri, iscritto tra le passività potenziali, si trasformerebbe (per evitare salti d'imposta definitivi) da «fondo tassato» (o «fiscalmente non dedotto») in fondo fiscalmente riconosciuto (o «fondo dedotto»), avendo i relativi costi già avuto rilievo fiscale. Da ciò conseguirebbe che gli oneri e le perdite future per i quali il fondo è stato previsto non potranno più essere dedotti dal cessionario dell'azienda quando si manifesteranno effettivamente (essendo assorbiti dall'utilizzo del fondo già precedentemente dedotto). In caso di sopravvenuta insussistenza dei costi e delle perdite attese, invece, il suddetto fondo rischi andrà eliminato dal

---

(6) Per meglio comprendere il senso di queste affermazioni, appare utile fare un esempio. Si ipotizzi la cessione di una azienda avente un valore fiscalmente riconosciuto di 100 (che si assume pari anche al suo valore contabile). Questa azienda viene ceduta ad un terzo al prezzo di 70, generando una minusvalenza fiscalmente deducibile per il cedente di 30. In base a quest'ultima risoluzione, il terzo acquirente, in luogo di iscrivere attività fiscalmente riconosciute per complessivi 70 (pari, cioè, al prezzo «certo» pagato per l'acquisto dell'azienda), ha facoltà di iscrivere attività fiscalmente riconosciute per complessivi 100, a fronte delle rilevazione tra le passività potenziali di un fondo rischi ed oneri futuri di 30, relativo a probabili perdite future. Tale soluzione - consentendo l'iscrizione di passività meramente potenziali con piena rilevanza fiscale - contraddice sia il principio generale di rilevanza fiscale dei soli costi «certi», sia il principio di «simmetria», che regola la contabilizzazione, ai fini tributari, degli ordinari acquisti aziendali di beni e servizi, di modo che un unico parametro numerico (nell'esempio, il prezzo di 70) serva sia a determinare la plusvalenza/minusvalenza del venditore, sia i valori fiscali del compratore.

cessionario, con l'emersione di una corrispondente sopravvenienza attiva tassabile (trattandosi di eliminazione di un «fondo dedotto»). Il caso della risoluzione era così peculiare, con l'esistenza di un piano triennale di risanamento aziendale, che l'Agenzia afferma l'imponibilità della quota del fondo eventualmente non utilizzata al termine di questo arco temporale.

Si tratta, quindi, di una risoluzione modellata sulle particolarità del caso specifico, che non sembra stravolgere sul piano generale il principio secondo il quale i costi (inclusi quelli relativi alla acquisizione di attività) sono parametrati ai corrispettivi e i rischi possono assumere rilievo solo se relativi a passività certe sia nell'*an*, che nel *quantum*. In questa prospettiva, sembra pericoloso generalizzare la risposta all'interpello in esame, come fanno alcuni Autori, per i quali i fondi rischi e ed oneri, rilevati dall'acquirente dell'azienda tra le passività potenziali, assumerebbero la «natura di passività certe», in quanto «rappresentano una specifica componente del corrispettivo dell'azienda acquisita». Sembra, invece, che l'unico costo «certo» che il cessionario dell'azienda sostiene per rilevare le attività aziendali (incluso l'eventuale avviamento reddituale) è rappresentato dal corrispettivo da corrispondere al cedente più l'accollo di eventuali debiti «certi», trasferiti unitamente alle attività aziendali e dei quali il cedente (almeno *inter partes* viene liberato); per questo, l'accollo, da parte del cessionario dell'azienda, di debiti già definitivi, certi ed oggettivamente determinabili, consente di iscrivere, in contropartita, un costo fiscalmente riconosciuto, e, simmetricamente, genera per il venditore un elemento positivo di reddito; la registrazione di una passività meramente potenziale, collegata ad eventi futuri ancora incerti nell'*an* e nel *quantum*, con una rivalutazione dell'attivo in contropartita, potrebbe dare luogo soltanto a registrazioni contabili, senza valenza fiscale, un po' come avviene per le plusvalenze iscritte; questa soluzione sarebbe più conforme al principio di continuità dei valori fiscali e alla rilevanza dei soli costi «certi», che presiede l'intera determinazione del reddito d'impresa (7).

---

(7) In senso conforme: R. Lupi, «Certezza e determinabilità del costo come criterio riferibile anche all'acquirente della azienda», in AA.VV. (a cura di R. Lupi e D. Stevanato), *La fiscalità delle operazioni straordinarie*, Milano, 2002, pagg. 193-195, dove si evidenzia che «La possibilità di imputare secondo ragionevoli criteri discrezionali il prezzo di acquisto della azienda ai cespiti acquisiti ... è infatti diversa dalla creazione di valori fiscalmente riconosciuti valutando componenti aleatorie del prezzo medesimo, che non sono certe né precise. (...) Un conto è insomma distribuire discrezionalmente un costo certo e determinato, ed un altro è dare rilevanza fiscale a elementi patrimoniali non determinabili in modo oggettivo come prezzo».

La suddetta conclusione, a giudizio di chi scrive, non muta neanche quando la rilevazione della suddetta passività potenziale sia effettuata dalle parti in conformità ad una perizia di stima redatta da un terzo, e non sia, quindi, effettuata a mero piacimento. Non vi è dubbio, infatti, che, se da un lato una stima peritale rende meno probabile l'ipotesi che la rilevazione del fondo rischi ed oneri futuri sia fatta al solo fine di potere iscrivere maggior valori delle attività o un maggiore avviamento (fiscalmente riconosciuti, secondo la tesi suddetta), dall'altro, la presenza di tale perizia non muta, a giudizio di chi scrive, la natura intrinseca di tale fondo rischi ed oneri, che rimane concettualmente una passività meramente potenziale, subordinata al manifestarsi di eventi futuri ancora incerti sia nell'*an*, che nel *quantum*.

È per le suddette ragioni, quindi, che l'iscrizione di questi accantonamenti con rivalutazione dell'attivo, che ha trovato discontinue aperture in dottrina (8), sembra troppo forzata rispetto ai principi ed oggetto di un avallo troppo circoscritto da parte dell'Amministrazione finanziaria (9) per potervi fare sicuro affidamento. Sebbene la suddetta soluzione non crei alcun «salto d'imposta» definitivo, essa costituisce pur sempre una deroga, a modo di vedere di chi scrive, ingiustificata, alle regole ordinarie che presiedono la determinazione del reddito d'impresa. Occorre, quindi, essere molto cauti di fronte a manovre dirette a ottenere un riconoscimento fiscale immediato ai maggior valori delle attività iscritte dal cessionario dell'azienda a fronte della rilevazione, in contropartita, di una passività meramente potenziale, destinata a diventare «certa» in un tempo indeterminato o indeterminabile (se e quando gli oneri e le perdite attese si manifesteranno effettivamente). Tale soluzione consentirebbe, quindi, di realizzare un «salto d'imposta» - sebbene temporaneo - destinato a riassorbirsi in tempi incerti, che possono essere, di fatto, anche illimitati o molto

---

(8) Si veda, da ultimo, in tal senso: G. Zizzo, «Avviamento negativo e fondi tassati nelle operazioni straordinarie», in *Corr. Trib.* n. 39/2007, in particolare pagg. 3141-3143; Id., «Le vicende straordinarie nel reddito d'impresa», in G. Falsitta, *Manuale di diritto tributario, Parte speciale*, Padova, 2008, pag. 545, nota 23; F.M. Giuliani, «Fondi «tassati» e conferimento d'azienda alla ricerca della certezza della imposizione sostitutiva», in *il fisco*, 2007, pagg. 2488 ss.; M. Leo, *Le Imposte sui Redditi nel Testo Unico*, Milano, 2007, Tomo I, pag. 2584 (citando in senso conforme ADC di Milano, Norma di comportamento n. 148, in *Banca Dati BIG*, IPSOA); per la dottrina meno recente: R. Michelutti, «Fondi tassati e conferimento d'azienda», in *Corr. Trib.* n. 2/2001, pagg. 136 ss.

(9) Cfr. risoluzione dell'Agenzia delle entrate 25 luglio 2007, n. 184/E, cit.

remoti (10). I rischi di comportamenti elusivi che vengono, così, a crearsi sono, naturalmente, ancora maggiori ove la istituzione del fondo rischi ed oneri futuri sia fatta non sulla base di una perizia di un terzo indipendente (recante una prudente ed attendibile stima degli oneri e delle perdite future), ma sulla base di una valutazione unilaterale delle parti. Alla luce degli argomenti sopra esposti, si ritiene, in conclusione, che sia ancora oggi più soddisfacente la tesi - già avanzata, peraltro, in passato da autorevole dottrina (Lupi) (11) e a suo tempo condivisa dalla stessa Amministrazione finanziaria (sebbene con riferimento ai conferimenti «realizzativi») (12) - secondo la quale i (maggiori) valori delle attività iscritti dall'ac-

---

(10) Si veda ancora, in senso conforme: R. Lupi, «Certezza e determinabilità del costo come criterio riferibile anche all'acquirente della azienda», cit., *loc. ult. cit.*, secondo cui, ove si aderisse a questa tesi, sarebbe «facile immaginare scenari in cui il compratore dell'azienda registra, in sede di acquisto, passività potenziali secondo criteri estremamente precauzionali, cercando così di dare rilevanza fiscale a fondi di accantonamento che nell'ordinario regime del reddito d'impresa sarebbero alimentati solo da quote fiscalmente non deducibili. La contropartita dell'attivo del bilancio dell'acquirente sarebbe un maggior valore fiscale dell'azienda acquisita, rilevante in termini di ammortamenti, minori plusvalenze, valori di avviamento, ecc. La portata di una eventuale indiscriminata iscrizione di passività, con piena rilevanza fiscale, appare però distorsiva rispetto ai principi che regolano la continuità dei valori fiscali del patrimonio aziendale. (...) Anche la valutazione dell'azienda deve insomma seguire i principi di simmetria che regolano la contabilizzazione, almeno ai fini tributari, degli ordinari acquisti aziendali di beni e servizi, di modo che un unico parametro numerico serva sia a determinare la plusvalenza del venditore, sia i valori fiscali del compratore. (...) Anche l'acquisto di una azienda deve essere perciò coerente ad un regime fiscale dominato dal principio del costo e non può essere l'occasione per crearsi a piacere passività che, in contropartita aumentano i valori dell'attivo. Altrimenti ne deriverebbe un vantaggio fiscale ingiustificato, consistente nella possibilità di attribuire rilevanza fiscale ai valori iscritti nell'attivo in contropartita di qualsiasi generica previsione, nel passivo, di un onere futuro. Il vantaggio fiscale durerebbe per tutto il periodo, in ipotesi indeterminato, anteriore all'anno di imposta in cui si dovesse far fronte a un costo altrimenti deducibile, utilizzando la passività registrata in sede di acquisizione ... ovvero si fosse costretti a eliminare la passività, registrando una sopravvenienza attiva imponibile».

(11) R. Lupi, «Fondi tassati e riporto delle perdite nei conferimenti in società (in margine a Risoluzione ministeriale n. 142/E del 2000)», in *Rass. Trib.*, pagg. 1392-1393; in senso adesivo, se non si interpreta male: G. Girelli, «Aspetti problematici in tema di determinazione della plusvalenza derivante dal trasferimento a titolo oneroso dell'azienda nell'ambito del reddito d'impresa», in *Riv. dir. trib.*, 2002, I, pag. 1295.

(12) Cfr. in tal senso R.M. 18 settembre 2000, n. 142/E, in *Banca Dati BIG*, IPSOA, relativa ai conferimenti «realizzativi» ordinari, eseguiti, cioè, in base agli artt. 54 e 9 del T.U.I.R. (nella versione allora vigente). Giova, inoltre, ricordare, per completezza, che la stessa Amministrazione ebbe ad avanzare - con riferimento ai conferimenti «realizzativi» di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 358/1997 (poi trasfuso nell'art. 175 del T.U.I.R.) - una soluzione «intermedia», più favorevole al contribuente, consistente nella possibilità di avere un riconoscimento fiscale immediato dei maggiori valori iscritti dalla conferitaria a fronte della iscrizione del fondo rischi ed oneri tra le passivi-  
(segue)

quirente dell'azienda, a fronte della rilevazione di un fondo rischi ed oneri futuri «tassato» (ancorché risultante da perizia di stima), devono considerarsi privi di riconoscimento fiscale, con l'ulteriore conseguenza che il relativo fondo conserva, presso il cessionario dell'azienda, la natura di «fondo tassato» (o «non dedotto»), con diritto, quindi, ad apportare in futuro variazioni in diminuzione dell'imponibile fiscale, se e quando gli oneri e le perdite attese (per le quali il fondo è costituito) si manifesteranno effettivamente.

## ■ Il riconoscimento fiscale di un fondo rischi iscritto dal cessionario: un'apertura amministrativa da non generalizzare

Dario Stevanato

Le osservazioni di Giuseppe Gargiulo circa la tendenziale impossibilità per l'acquirente di un'azienda di operare rivalutazioni dell'attivo con valenza fiscale, iscrivendo in contropartita «fondi rischi ed oneri», del pari riconosciuti fiscalmente, sono certamente sensate e ampiamente condivisibili. È vero, infatti, che la contabilizzazione di un fondo rischi in contropartita ad un maggiore valore delle attività è pur sempre un modo per allocare il prezzo di acquisto dell'azienda; se tuttavia si attribuisse sempre a questa contabilizzazione rilevanza fiscale (con il riconoscimento dei maggiori valori iscritti nell'attivo), si aprirebbe il varco a pericolose operazioni di pianificazione. Il cessionario potrebbe infatti far valere negli anni successivi all'acquisto dell'azienda maggiori ammortamenti, minori plusvalenze, ecc., rin-

---

*(continua nota 12)*

tà, subordinatamente, tuttavia, alla contestuale emersione, in capo alla conferente, di una maggiore plusvalenza imponibile di pari importo. Il fondo rischi ed oneri rilevato dalla conferitaria conserverebbe, in questa ipotesi, secondo l'Amministrazione finanziaria, la natura di «fondo tassato», con il relativo diritto della conferitaria ad eseguire in futuro le relative variazioni in diminuzione dell'imponibile fiscale, se e quando si manifesteranno effettivamente i costi e le perdite attesi, per i quali esso era stato stanziato. Si osserva, tuttavia, che tale soluzione «intermedia», consistente nell'aumentare la plusvalenza imponibile in capo al conferente, a fronte del «simmetrico» riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nell'attivo dal conferitario (in contropartita alla rilevazione dei suddetti fondi rischi ed oneri tassati), era legata allo specifico meccanismo di determinazione della plusvalenza imponibile in capo al cedente previsto dal citato art. 3 del D.Lgs. n. 358/1997 (poi art. 175 del T.U.I.R.); essa non è, invece, applicabile alle ordinarie cessioni di azienda a titolo oneroso, in cui l'importo della plusvalenza imponibile realizzata dal cedente è, come detto, del tutto indipendente dai valori fiscali acquisiti dal cessionario.

viando *sine die* il momento di utilizzo del fondo, e postergando in ogni caso indefinitamente la sua rilevazione come sopravvenienza attiva tassabile.

Non pare comunque che la risoluzione n. 184/E del 2007, citata da Giuseppe Gargiulo, contenga una generalizzata apertura in senso favorevole alla rilevanza fiscale del fondo rischi iscritto dal cessionario. L'Agenzia ha infatti risolto in via amministrativa un problema specifico, condizionando la risposta alle rassicurazioni fornite dall'istante circa l'immediato utilizzo del fondo rischi (che misurava il *badwill* dell'azienda acquisita) a copertura delle perdite di esercizio previste nei due anni successivi all'acquisizione, con un preciso impegno, nel caso di mancata manifestazione delle perdite previste, a stornare il fondo rischi con rilevazione di una sopravvenienza attiva tassabile. La risposta fornita dall'Agenzia si riferiva dunque ad un caso in cui il cessionario istante si era autovincolato ad una stretta tempistica nell'utilizzo del fondo rischi, con rilevazione di un corrispondente componente positivo di reddito (visto il venire meno di una passività fiscalmente riconosciuta). Tanto è vero che la risoluzione si chiude con un *caveat* circa la possibilità di sindacare l'elusività dell'operazione, in caso di mancato rispetto del piano di utilizzo temporale del fondo rischi rappresentato nell'istanza di interpello.

Certo, sul piano degli argomenti utilizzati, la risoluzione citata non è particolarmente convincente. È vero infatti che si discuteva di un fondo rischi in assenza di un previo accantonamento, direttamente emergente nel passivo dello stato patrimoniale per controbilanciare il valore delle attività e pareggiare, così, il più basso prezzo pattuito per l'acquisto dell'azienda (che, evidentemente, scontava proprio la previsione di perdite di futura realizzazione). Ciononostante, il riconoscimento fiscale del fondo rischi iscritto dal cessionario (come fondo rischi «dedotto») equivale ad attribuire riconoscimento fiscale ad un «costo», ancorché allocato sui cespiti nell'attivo di bilancio e non direttamente imputato a conto economico. È corretto quindi quanto rileva Giuseppe Gargiulo, in ordine alla sostanziale contrarietà della tesi dell'Agenzia rispetto al principio di tassatività degli accantonamenti deducibili, ed al principio di certezza ed oggettiva determinabilità necessario per la deduzione dei costi.

Osservo pure, incidentalmente, che rispetto a questo tema sembra del tutto irrilevante il comma 1-ter, inserito nell'art. 110 del T.U.I.R., e valido per i soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS. Per tali soggetti, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione dei principi contabili internazionali, delle

passività assumono rilievo anche ai fini fiscali. La norma testé citata si riferisce tuttavia al tema della valutazione e dell'attualizzazione dei debiti, cioè di vere e proprie passività aventi caratteristiche di certezza e determinabilità oggettiva, mentre non va ad incidere sul diverso tema dei requisiti per la rilevazione di una passività fiscalmente riconosciuta, che resta pur sempre ancorata al principio di tassatività degli accantonamenti deducibili ed ai requisiti previsti dall'art. 109 (certezza ed oggettiva determinabilità).

Non sembra opportuno, in ogni caso, criticare troppo la soluzione data dall'Agenzia nella risoluzione n. 184/E del 2007, proprio perché è stata fornita una risposta ad un caso concreto, in cui i rischi di una troppo disinvolta pianificazione fiscale potevano ragionevolmente essere esclusi. Tutto sommato, volendo trovare un appiglio giuridico-interpretativo alla risposta fornita in quel caso concreto, si potrebbe prendere le mosse dai rigidi vincoli che lo stesso cessionario aveva posto all'utilizzo del fondo rischi. Era infatti stata assicurata la sua immediata rilevabilità a copertura delle perdite di esercizio, attese in un ristretto arco temporale successivo all'acquisizione, e per l'eventuale eccedenza l'istantaneo integrale utilizzo del fondo - con rilevazione di una sopravvenienza attiva tassabile - nel primo esercizio compreso nel piano triennale in cui le perdite non si fossero manifestate. L'elevato grado di probabilità del manifestarsi dell'evento (il realizzo di perdite in un ristretto arco temporale successivo all'acquisizione) cui era stata collegata l'iscrizione del fondo rischi, unito all'impegno assunto dalla cessionaria di provvedere in mancanza e per l'eccedenza all'integrale scarico del fondo a conto economico, potrebbe in fondo rendere plausibile un diverso inquadramento del *badwill* iscritto in bilancio, non già come un'ipotesi di passività potenziale, bensì alla stregua di una posta contabile assimilabile, per l'elevatissima probabilità del suo manifestarsi, ad un «debito» (sia pure *sui generis*), trattandosi di una anticipata «capitalizzazione» di perdite future.

#### «Dialoghi» con le Riviste IPSOA

##### **CORRIERE TRIBUTARIO**

- G. e A. Vasapolli, «L'avviamento negativo in caso di acquisto di un ramo aziendale», in *Corr. Trib.* n. 38/2007, pag. 3125